

**CONSORZIO  
VINI ALTO ADIGE**

Con sede presso **39100 BOLZANO** – Via Crispi, 15

Registrato presso:

Camera di Commercio di Bolzano Nr. 94097990215

Codice Fiscale: 94097990215

Luogo della riunione: Cantina Bolzano, Via San Maurizio, 36 Bolzano

Data della Riunione: 19. Febbraio 2019, ore 18.00

**VERBALE DELL'ORDINARIA ASSEMBLEA GENERALE CHE HA AVUTO LUOGO  
MARTEDÌ, 19. FEBBRAIO 2019**

Il presidente Maximilian Niedermayr saluta i presenti e stabilisce la regolare costituzione dell'assemblea secondo l'Art. 15 dello statuto. Dei complessivi 12.651 voti 11.025 sono presenti personalmente o rappresentati tramite delega (87,15%). Inoltre il presidente propone la Signora Elke Gruber come segretaria e Bradlwarter Michael assieme a Marini Pfeifer Margareth come scrutatori. La proposta viene approvata all'unanimità dall'assemblea generale.

**1) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale**

Il protocollo della precedente assemblea generale é stata inviato ai soci per email. Il protocollo in questione viene approvato all'unanimità.

**2) Resoconto dell'anno 2018**

*omissis.*

**3) Rendiconto della commissione di vigilanza**

*omissis.*

**4) Approvazione del bilancio:**

*omissis.*

**5) Relazione sulla gestione dei conti e preventivo dei costi 2019**

*omissis.*

**6) Modifica dei disciplinari di produzione**

Dopo che il presidente avrà fatto una breve panoramica relativamente a come si é evoluta la tematica in questione soffermandosi su ogni singola proposta di modifica, verrà data la parola ad Elke Gruber, la quale spiegherà le modifiche previste punto per punto.

**DOC Alto Adige:**

Art. 1: In questo articolo vengono fatti degli adeguamenti, ovvero delle integrazioni alle denominazioni: viene aggiunto per esempio „L'Alto Adige Rosso“; per quanto riguarda invece il Meranese viene ristretta la denominazione „Meranese di collina“ e viene inserita la denominazione „Burggräfler“ con la possibilità di utilizzare anche il vitigno schiava. Invece per quanto concerne la denominazione „Valle Isarco“ verranno integrate anche le varietà Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon e verrà aggiunta anche la denominazione „Valle Isarco bianco“. Oltre a tutto ciò verrà adottata anche la nuova menzione aggiuntiva „Gran Alp“

La lista dei vini che riportano l'indicazione di due vitigni viene formalmente modificata e snellita.

#### ○ **Discussione:**

Werner Walch parla del tema „Gran Alp“: Lui é dell’opinione che in questo modo il termine Terroir possa perdere importanza visto che si potrebbero utilizzare svariate menzioni geografiche. Lui ritiene anche incomprensibile il fatto che la denominazione Gran Alp possa essere utilizzata solamente per vini con menzione geografica, ma che non valga anche per la vigna. A questo punto prendono la parola Klotz Wolfgang e Kofler Andreas i quali affermano che le menzioni geografiche devono avere solo una funzione descrittiva e, di conseguenza, devono solamente indicare l’origine dei vini. Doná Hartmann dubita che dei vini cosí alcolici sia ciò di cui ha bisogno l’Alto Adige. Bisogna tenere presente che é anche difficile comunicare in maniera corretta il concetto Gran Alp.

Klotz Wolfgang sostiene che l’origine e la qualità sono due cose ben distinte.

Niedrist Ignaz sottolinea che con il termine Gran alp viene comunicata la gamma di qualità superiore e che la connessione con l’origine sia difficile da comunicare.

Sono già presenti sul mercato vini di elevata qualità, per questo motivo é difficile inserire sul mercato una nuova categoria. Secondo lui il termine Gran Alp va di pari passo con il marchio ed un marchio può dare i suoi frutti nel lungo periodo solamente alle cantine sociali, difficilmente accadrá lo stesso con le piccole imprese.

Sarebbe anche importante posizionare in modo strategico le menzioni.

Klotz Wolfgang evidenzia che le menzioni prese singolarmente non sono sufficienti per fare raggiungere a questi vini una categoria di prezzi piú elevata poiché esistono già vini con menzioni geografiche il cui prezzo parte da 10,00€. Per Martini Lukas é discutibile il fatto che un per fare un vino di qualità sia necessario rinunciare ai numeri per quanto riguarda: estratto, alcool e quantità vendemmiabile.

Walch Werner potrebbe dare il suo benestare solamente se si giungesse a questo compromesso: ovvero avere la possibilità di inserire Gran Alp senza indicazione della menzione geografica.

Tiefenbrunner Christof conferma che é al di fuori di ogni logica attribuire ad un vino due o piú menzioni geografiche poiché cosí facendo il principio chiave della menzione ,ovvero quello di attribuirne la provenienza al 100% ad una determinata zona non verrebbe valorizzato.

Ci dimostriamo deboli nei confronti del future aggiunge. Le menzioni dovrebbero essere maggiormente valorizzate singolarmente e non rappresentare semplicemente un miscuglio di nomi. Qui manca l’approccio al futuro. Probabilmente quello che é stato finora era guidato solo dall’intento di ottenere in fretta un introito economico.

Tobias Zingerle si sofferma sul fatto che il tema viene discusso da due anni e cerca di trovare un compromesso. Bisogna tenere in considerazione che anche l’attuale uso della menzione „Vigna“ non é perfetta, non si può pretendere che per il Gran Alp sia tutto perfetto da subito. Si tratta solo di fare un primo passo in questa direzione dopo anni di continue discussioni. Anche Foradori Martin interviene aggiungendo che nel consorzio bisogna sempre tenere conto delle diverse esigenze di ciascuno e che, alla fine, é sempre necessario trovare dei compromessi.

La proposta attuale, trattata da diverse commissioni di esperti, rappresenta già un compromesso. L'assemblea generale si accorda nello scindere le modifiche relative all'art. 1 in due punti: prima si voterà a favore o meno dell'adozione del termine Gran Alp e successivamente si voterà per le altre possibili modifiche.

○ **Deliberazione:**

*Art. 1: Votazione per Gran Alp: I soci si esprimono con un totale di 8.487 voti (83,38% in relazione ai 10.179 voti spettanti la DOC Alto Adige) all' inserimento della denominazione Gran Alp*

*Art. 1: Le restanti modifiche presenti nell'art. 1 vengono approvate da tutti con una sola eccezione, Werner Walch con 353 Voti DOC Südtirol vota a sfavore, la mozione viene quindi appoggiata dal 96,79 % dei presenti.*

Art. 2: In questo articolo viene presentata la composizione del nuovo „Alto Adige rosso“ (Schiava e/o Lagrein e/o Pinot nero e/o Merlot e/o Cabernet al 100% oppure in una percentuale pari all'80%. Il restante 20% può provenire da altre varietà rosse, che in Alto Adige sono ammesse per la produzione di vini DOC Alto adige così come la definizione della composizione del nuovo „Alto Adige Valle Isarco Bianco“ (Müller Thurgau e/o Silvaner e/o Veltliner e/o Riesling per almeno il 65%; per quanto riguarda il restante 35% è concesso l'uso di altre varietà bianche coltivabili in Valle Isarco, Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Gewürztraminer e/o Kerner singolarmente o assieme per almeno l'80%. Il restante 20% può essere costituito da altre varietà bianche il cui uso in Alto Adige è permesso per la denominazione DOC ) in questo modo verrà data la possibilità di produrre „L'Alto Adige bianco“ ad un maggior numero di cantine.

○ **Deliberazione:**

*Le modifiche presentate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea generale*

Art. 3.: Per quanto concerne le zone di produzione vengono presentate le seguenti modifiche: Il comune di Tredena dovrebbe essere ammesso nel bacino di produzione della DOC Alto Adige. Per le seguenti sottozone dovrebbero essere fatti dei piccoli ampliamenti :

Santa Maddalena (Aggiunta di „Noafer Raut“), di Terlano (Aggiunta di „Gargazon“ und „Burgstall“); Valle Isarco (Aggiunta di „Kastelruth/Tesins“) e per la Valle Venosta (Aggiunta di „Juval“) Si evidenzia che queste modifiche hanno il benestare da parte di Herbert Dorfmann.

○ **Deliberazione:**

*Le modifiche presentate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea generale*

Art. 4: In questo articolo viene aggiunto l'impegno della cosiddetta „Formula agronomica“ ottenuta sulla base delle superfici che sono ritenute idonee alla produzione dei vini di qualità DOC Alto Adige. Tramite questo strumento viene resa

possibile una definizione obiettiva e imparziale di quali sono le superfici che possono utilizzare la menzione DOC.

In questo articolo viene inoltre fissata una riduzione dei quantitativi di produzione per i vini in possesso di una menzione geografica aggiuntiva (-25%) ed un aumento del grado alcolico di questi vini (+0,5 % vol).

Per i vini che possiedono la menzione aggiuntiva „Gran Alp“ i massimali di produzione saranno di 60 dt/ha, nel caso in cui le vigne abbiano almeno dieci anni.

○**Deliberazione:**

*Le modifiche presentate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea generale.*

Art. 5: Nell'articolo 5 si parla invece di eguagliare la zona di imbottigliamento alla zona di produzione, così facendo in futuro l'imbottigliamento potrà avvenire solamente in Alto Adige. Le aziende che imbottigliano già al di fuori dell'Alto Adige possono inviare una richiesta al Ministero per ottenere un permesso speciale.

Viene espressamente esplicitato che, nella produzione di vini provenienti da due o più varietà, la fermentazione e la lavorazione può avvenire sia separatamente che congiuntamente.

Viene anche specificato che per i vini con menzioni geografiche aggiuntive non è possibile effettuare alcun taglio: il 100% delle uve deve provenire da quella zona.

Lo stesso vale per le sottozone (funziona già adesso in questo modo).

Tutti gli spumanti DOC Alto Adige devono essere prodotti in bottiglie per la fermentazione in bottiglia, la fermentazione in bottiglia nelle cisterne viene abolita.

Viene permesso l'impiego di uve parzialmente appassite per tutti i vini DOC Alto Adige.

La menzione aggiuntiva „Riserva“ viene introdotta per tutti i vini „Schiava“ e per le rispettive sottozone: (Santa Maddalena, Bozner Leiten, Meranese di Collina, Valle Isarco, Klausner, Leitacher).

Per lo spumante Alto Adige che ha trascorso sui lieviti un periodo di almeno 72 mesi si può utilizzare la menzione „oro“.

La vendita dei vini Gran Alp viene fissata come segue: per i vini bianchi sarà di 18 mesi a partire dal 1. Ottobre dell'anno di vendemmia, e per i vini rossi sarà di 30 mesi sempre a partire dal 1. Ottobre dell'anno di vendemmia.

○**Deliberazione:**

*Le modifiche presentate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea generale.*

Art. 6: Le caratteristiche di consumo vengono in parte uniformate ed in parte integrate. „Brut nature“ e „Pas dosè“ vengono aggiunte per quanto riguarda gli spumanti, così come il valore medio di acidità viene alzato, passa infatti da 4g/l a 5 g/l. Vengono poi integrate le caratteristiche di consumo del vino „Alto Adige rosso“. Per i vini „Gran Alp“ l'estratto viene alzato di 2g/l ed il valore medio di alcool viene alzato di 0,5%. Leggere semplificazioni ci sono poi ad esempio per il passito e per la

vendemmia tardiva, così come per i vini aventi almeno due varietà, in questo modo in futuro ne verrà facilitata la presentazione

○ **Deliberazione:**

*Le modifiche presentate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea generale.*

Art. 7: Inserimento delle menzioni geografiche, così come sono state proposte da ciascun comune viticolo. Termeno come menzioni avrà: Tramin-Söll, Tramin-Rungg, Tramin-Plon, Tramin-St. Jacob per la varietà Traminer Aromatico; Appiano invece avrà Eppan Berg und Eppan Berg-Schulthaus e verrà inserita la menzione Girlan. A seguito di un colloquio con il ministero (Dott. Squarcia, Dott. Lauro, Dott.ssa Fedeli) è risultato che le cantine sociali Termeno, San Michele Appiano e Cornaiano non devono dimezzare le denominazioni di cantina, perché corrispondono ai nomi delle menzioni geografiche aggiuntive; questa limitazione vale solamente per le denominazioni DOC protette. Accanto all'utilizzo delle menzioni geografiche c'è l'utilizzo del Pittogramma prestabilito.

Le denominazioni già presenti verranno limitate, dato che verranno sostituite dalle nuove menzioni geografiche .

Viene espressamente inserito che l'abbreviazione DOC possa essere utilizzata in modo che non sia necessario scrivere „Denominazione origine controllata“ per intero.

Le denominazioni aggiuntive Riserva, Classico, Gran Alp, e la menzione geografica aggiuntiva devono essere sempre sempre inserite sul lato legale dell'etichetta, così facendo le denominazioni fanno parte del nome del prodotto e non possono essere utilizzate separatamente.

Sui vini „Gran Alp“ deve essere riportato in forma descrittiva i nomi delle menzioni geografiche da cui provengono le uve e rinunciano all'inserimento del Pittogramma.

La „Vigna“ può essere utilizzata per tutti i vini in possesso di menzioni geografiche aggiuntive, come il vino Gran Alp, se si riferisce ad un vino.

○ **Deliberazione:**

Discussione: Tobias Zingerle vorrebbe apportare due miglioramenti al punto 7.4:

- a) Dal suo punto di vista sull'etichetta frontale di dovrebbe rinunciare all'inserimento delle menzioni geografiche aggiuntive. All'interno delle regolamentazioni di produzione sull' "etichetta obbligatoria" deve essere presente anche la descrizione, ovvero su ogni etichetta devono essere mostrati i gradi alcolici, volume nominale, l'imbottigliamento, ecc. Nella maggior parte dei casi „sull'etichetta frontale“ vengono riportati solo il nome del vino e della cantina. Nell'articolo non ci riferiamo all'etichetta frontale ma solamente all'etichetta obbligatoria (ovvero, all'etichetta posta sul retro).
- b) La limitazione, secondo cui l'inserimento della forma descrittiva delle menzioni geografiche venga resa possibile solamente per i vini Gran Alp dovrebbe essere rivista. Dovrebbe essere infatti possibile per tutti quei vini le cui uve provengono al 100% dalle menzioni geografiche, che la forma scritta possa essere utilizzata anche nel caso in cui per esempio due

menzioni geografiche vengano inserite per lo stesso vino, perché la forma descrittiva si dimostra generalmente più efficace. Questa seconda controproposta accende nuovamente la discussione. Alcuni soci evidenziano che è stato deciso espressamente che i vini provenissero al 100% da regioni con menzioni geografiche aggiuntive. Se è ancora possibile riunire insieme più menzioni geografiche aggiuntive e poi utilizzarle anche in forma descrittiva il concetto di partenza non viene valorizzato, in questo modo la forza delle menzioni geografiche ne risulterà indebolita.

○ **Deliberazione:**

*Dopo la discussione in assemblea la proposta viene respinta dal 76,5% dei votanti, ovvero il fatto che le menzioni geografiche si possano utilizzare in modo descrittivo solo per i vini con la menzione Gran Alp, se in realtà questi vini provengono da più di una unità geografica.*

*In una votazione separata viene appoggiata all'unanimità l'approvazione delle altre modifiche proposte.*

- Art. 8: L'imbottigliamento è possibile solamente in bottiglie da 0,375l oppure da 0,750 l o nei rispettivi multipli perciò in bottiglie da 0,5 l o da 5 l non sarà più possibile.

○ **Deliberazione:**

*Le modifiche presentate vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea generale.*

**DOC Lago di Caldaro:**

Omissis

**IGT Mitterberg:**

omissis.

**7) Varie**

- omissis.

In mancanza di ulteriori interventi il presidente Niedermayr comunica il termine ufficiale dell'ordinaria assemblea generale alle ore 20.30.

**IL PRESIDENTE**

  
(Maximilian Niedermayr)

Bolzano, 19. Febbraio 2019

**LA SEGRETARIA**

  
(Elke Gruber)